

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 1999

relativa a talune misure di protezione nei confronti degli equidi provenienti dagli Stati Uniti d'America*[notificata con il numero C(1999) 3614]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(1999/707/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) negli Stati Uniti d'America sono stati denunciati casi di febbre del Nilo occidentale nell'uomo e nei cavalli nello stato di New York; la presenza del virus è stata confermata negli uccelli nella città di New York, nello stato di New York, nel Connecticut e nel New Jersey nonché in insetti vettori nella città di New York e nel Connecticut;
- (2) la presenza di questa malattia può costituire un grave pericolo per gli equidi della Comunità;
- (3) è opportuno adottare rapidamente a livello comunitario le misure di protezione necessarie nei confronti degli equidi importati dagli Stati Uniti d'America;
- (4) in attesa di ulteriori informazioni da parte delle autorità statunitensi, è necessario prevedere condizioni supplementari per l'ammissione temporanea di cavalli registrati, la riammissione di cavalli registrati dopo esportazione temporanea e l'importazione di equidi provenienti dagli Stati Uniti d'America,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Per l'ammissione temporanea di cavalli registrati, la riammissione di cavalli registrati dopo esportazione temporanea e l'importazione di equidi provenienti dagli Stati Uniti, deve

essere richiesto un certificato supplementare firmato dalle competenti autorità centrali veterinarie statunitensi.

2. Nel certificato di cui al paragrafo 1 devono figurare le seguenti garanzie:

- gli equidi non hanno soggiornato, durante gli ultimi 15 giorni, nella città di New York, nello stato di New York, nel Connecticut e nel New Jersey;
- gli equidi non sono stati in contatto diretto con equidi che hanno soggiornato in aziende infette nel corso degli ultimi 15 giorni.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure che applicano nei confronti degli Stati Uniti d'America per renderle conformi alla presente decisione.

Essi ne informano la Commissione.

Articolo 3

La presente decisione è applicabile sino al 31 gennaio 2000.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1999.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

⁽²⁾ GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.